



STUDIO ASSOCIATO ALTARE

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Ai Gentili Clienti

9 febbraio 2023, Sesto San Giovanni

SOCI

Dott. Daniele Altare

Rag. Edoardo Altare

COLLABORATORI

Dott. Rocco Pindilli

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 – novità in materia di definizioni fiscali

Come anticipato nella precedente circolare, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto importanti misure volte a supportare i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica.

Con la presente informativa, si vuole porre l'attenzione su tre importanti interventi in tema di "tregua fiscale" ed in particolare:

- La definizione agevolata degli avvisi bonari;
- La cd "Rottamazione-quater" delle cartelle;
- Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata introdotta dall'art. 1, commi da 153 a 159, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) interessa le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

In particolare, la definizione in esame riguarda le comunicazioni di irregolarità (c.d. "avvisi bonari"):

- Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 che presentano le seguenti caratteristiche:



– il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), anche se già recapitate

– recapitate dopo il 1 gennaio 2023.

- Comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza.

L'Agevolazione:

È prevista la **riduzione al 3%** (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) **delle sanzioni** dovute, mentre le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.

Il **pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini** (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate.

I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento (ovvero lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di mancato pagamento entro i termini (che non configuri lieve adempimento) non è riconosciuto alcun beneficio e gli importi sono iscritti a ruolo con le sanzioni calcolate in misura piena.

ATTENZIONE

Non è prevista la consegna, al contribuente, di avvisi recanti gli importi rideterminati, pertanto si deve procedere in autonomia al ricalcolo delle sanzioni.

Rottamazione-quater

La disciplina dettata dai commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023, c.d. “rottamazione quater” introdotta al fine di prevedere nuovamente la possibilità di definizione agevolata dei **debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della**



riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ricalca soltanto in parte quella prevista per le precedenti definizioni.

Il beneficio previsto dalla nuova rottamazione consiste nel **pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**, pertanto non saranno dovute:

1. le sanzioni comprese nei carichi;
2. gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973;
3. le sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (c.d. sanzioni civili),
4. gli interessi iscritti a ruolo (a differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni);
5. le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992 (non previste nelle precedenti rottamazioni), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto degli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

Il debitore è tenuto a presentare, **entro il 30 aprile 2023**, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche **il numero delle rate (al massimo 18)** con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

In quest'ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le **rate sono così ripartite**:

1. la **prima e la seconda**, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**, ciascuna di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute;
2. le restanti **16**, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il **mancato, tardivo o insufficiente versamento**, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme **determina, l'inefficacia della definizione**, con la conseguenza che:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l'estinzione del debito, di cui, pertanto, l'agente della riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero del residuo.



A tal proposito è interessante osservare che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non preclude la possibilità di rateizzare, ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 602/1973, il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione.

Laddove questi non riuscisse a perfezionarla a causa del mancato pagamento di una rata, il beneficio andrà **inevitabilmente perduto** con conseguente debenza di sanzioni e interessi, ma almeno il contribuente avrà la possibilità di chiedere una nuova dilazione ordinaria e straordinaria ai sensi del citato articolo 19.

Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro

L'art. 1 co. 222-230 della L. 197/2022 ha previsto che siano **automaticamente annullati** alla data del 31 marzo 2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso **tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo **fino a 1.000,00 euro**, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", riguarda quindi solo i debiti in carico **all'Agenzia delle Entrate-Riscossione** (ex Equitalia) e a **Riscossione Sicilia S.p.A.** (considerato Agente della Riscossione dall'art. 3 del DL 203/2005).

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino **non pagati all'1 gennaio 2023**. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (in quanto si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010).

Per i ruoli contenuti nella cartella di pagamento **rileva la data di consegna del ruolo**, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

L'importo del debito residuo all'1 gennaio 2023 fino a 1.000,00 euro deve essere determinato **in relazione al singolo carico** comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Trattandosi di "debito residuo", rientrano nello stralcio anche ruoli originariamente di importo maggiore se, all'1 gennaio 2023, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi ad un'intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Sono esclusi dall'annullamento automatico:



1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
5. l'IVA riscossa all'importazione.
6. i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti